



# CampaniaFelix

ALLEGATO 1

188  
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO  
SETTORE AMBITO SETTORE PRIMARIO  
28 OTT. 2010

*De Donato*

Spett.le

Giunta Regionale della Campania

Area generale di coordinamento-sviluppo settore Primario-

CENTRO DIREZIONALE\_ISOLA A/6

80143 NAPOLI

Cellole, 28/09/2010

Oggetto: Adeguamento del riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1234/07

Il sottoscritto Albieri Gian Franco nato a Ferrara il 18/07/1949, e residente a Sessa Aurunca (CE) C.F.LBRGFR49L18D548A nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'OP **Campania Felix scari** con sede legale in Cellole I trav. Via Piave snc, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 203 bis e dell'allegato al DM 9326 del 30/12/2009

- riconosciuta dalla Regione il 20/12/2007 ai sensi dell'art.11 del Reg.CE 2200/96, per la categoria ORTOFRUTTA, ed iscritta al n. 265 dell'elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute;

chiede

l'adeguamento del riconoscimento ai sensi del Reg.CE n. 1234/07 nonché ai DM 3932 dell'11/5/2009 e DM 9326 del 30/12/2009.

All'uopo allega la seguente documentazione:

- 1) copia dello Statuto sociale dell'O.P.Campania Felix
- 2) relazione sull'attività dell'OP con i prospetti economico commerciali dei PRODOTTI TRATTATI

In attesa di positivi riscontri restiamo a disposizione per eventuali qualsiasi richieste di integrazione a completamento dell'istanza.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

**O.P. CAMPANIA FELIX scari**  
sede: Sessa Aurunca (CE) - I trav. via Piave snc  
81030 CELLOLE (CE)  
Tel.: 0823 938600 Fax: 0823 604892  
e-mail: info@opcf.it  
P. IVA 03366090614 - N° REA CE - 238640

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0798352 05/10/2010 12.55

Mittente: CAMPANIA FELIX

Corrispondenti Interventi per la produzione agricola

Classifica: 11. Fascicolo: 101 del 2010





# CampaniaFelix

Prot. IPA  
2010/0798352 DEL 5/10/10

Si relaziona sulla base della composizione dei prodotti commercializzati dalla O.P. Campania Felix :

I prodotti sono così suddivisi:

per il 71,77 % nella categoria prodotti 0809;

per il 6,93 % categoria prodotti ex 0709;

per il 19,42% categoria prodotti 0808;

per il 0,85 categoria prodotti ex 0802;

per il 1.04% categoria prodotti 0810.

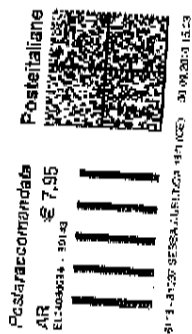
Tutte le produzioni esposte sono realizzate dalle aziende socie della O.P. .

Richiedendo il riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 07, CN Code 08, e rientriamo nel parametro complessivo dei 3.000.000,00 di euro.

| prodotti                                 | vpc/prodotti          | codice prodoto | %codice / VPC  |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ALBICOCCHIE                              | € 175.809,60          | 0809           |                |
| SUSINE TOTALI                            | € 696.506,72          | 0809           |                |
| CILIEGIE                                 | € 139.626,79          | 0809           |                |
| NETTARINE BIANCHE                        | € 938.303,78          | 0809           |                |
| PESCHE BIANCHE                           | € 871.203,72          | 0809           |                |
| PESCHE GIALLE                            | € 1.026.482,71        | 0809           |                |
| PERCOCHE                                 | € 265.782,03          | 0809           |                |
| <b>TOTALE 0809</b>                       | <b>€ 4.113.715,35</b> |                | <b>71,77%</b>  |
| FRAGOLE                                  | € 353.514,42          | ex 0709        |                |
| ORTAGGI                                  | € 43.483,41           | ex 0709        |                |
| <b>TOTALE EX 0709</b>                    | <b>€ 396.997,83</b>   |                | <b>6,93%</b>   |
| KIWI                                     | € 1.501,60            | 0810           |                |
| MELONI                                   | € 57.857,75           | 0810           |                |
| <b>TOTALE 0810</b>                       | <b>€ 59.359,35</b>    |                | <b>1,04%</b>   |
| mele                                     | € 1.109.078,82        | 0808           |                |
| PERE                                     | € 4.160,06            | 0808           |                |
| <b>TOTALE 0808</b>                       | <b>€ 1.113.238,88</b> |                | <b>19,42%</b>  |
| frutta secca                             | € 48.824,60           | ex 0802        |                |
| <b>TOTALE ex 0802</b>                    | <b>€ 48.824,60</b>    |                | <b>0,85%</b>   |
| <b>totale venduto al netto da sconti</b> | <b>€ 5.720.836,01</b> |                | <b>100,00%</b> |

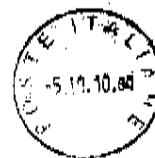
Richiesta di contributo per la...

**CAMPANIA FELIX scard**  
 sede legale: via Roma, 100 - 80138 Napoli  
 31084 CELL. 081 511111 (CE)  
 Tel. 081 511111 - Fax 081 511111  
 e-mail: info@campaniafelix.it  
 P.A. 0000000014 - N° REA 115 - 156540



Postalecomanda  
 AR € 7,95  
 ELI-000014 - 30143  
 91-1-8127 SESSA AURUNGA 1471000 31/05/2011 13:23

Spett.le  
 Giunta Regionale della  
 CAMPANIA  
 AREA GENERALE COORDINATA SVILUPPO  
 SETTORE PRIMARIO  
 CENTRO DIREZIONALE IS. A/6  
 80143 NAPOLI



ALLEGATO 2

CampaniaFelix

IPA

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO**  
**Sviluppo Attività Settore Primario**

**03 GEN. 2011**  
**DES/NOVE**

Spett.le  
 AGEA  
 Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura  
 Via Palestro,81  
**00185 ROMA**

Giunta Regionale della Campania  
 Area generale di coordinamento-sviluppo  
 settore Primario-  
 CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/6  
**80143 NAPOLI**



Oggetto: Trasmissione allegato adeguamento regolamento CE 1234/07

In allegato alla presente Vi rimettiamo allegato atto a dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 bis del Reg. CE 1234/07

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0003921 04/01/2011 10,09  
 Mittente: CAMPANIA FELIX

Beneficiario: Interventi per la produzion. agricola, zootecnica, marittima...

Categoria: 11. Fascicolo: 9 del 2011



Distinti saluti

IL PRESIDENTE

**O.P. CAMPANIA FELIX scrl**  
 sede amministrativa - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Via Piave 8  
 Tel.: 0823 936000 - Fax: 0823 604892  
 e-mail: info@opcf.it  
 P. IVA 03366000614 - N° REA CE - 238640

ALLEGATI: COMUNICAZIONE ADEGUAMENTO - COPIA NUOVO STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI CAMPANIA FELIX SOC. COOP. A R.L.

Sede Legale: 810037 Sessa Aurunca(CE) - Villaggio Senn pal. 8, int.9

Sede Amministrativa: 81030 Celliole (CE) - I trav. Via Piave

Tel. 0823933600- Fax 0823604892 - e-mail: info@opcf.it

P.Iva -03366000614 - n. Rea CE: 238640 fonte: http://burc.regione.campania.it

Prot. 1189 2011/0003321 DEL 4/4/2011

**ALLEGATO 1 - Comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07**

Il sottoscritto **ALBIERI GIAN FRANCO** nato a FERRARA\_ il 18/07/1949\_ nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata **O.P. CAMPANIA FELIX** scari (cod\_it 415) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento n. 264 del 21/12/2007

Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07,  
**COMUNICA CHE**

- l'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i prodotti di seguito indicati
  - 1) Cod. NC 0809 prodotto PESCHE/NETTARINE/ALBICOCCHE/SUSINE/CLIEGIE/PERCOCHE
  - 2) Cod. NC EX-0709 prodotto FRAGOLE/ORTAGGI
  - 3) Cod. NC 0810 prodotto KIWI/MELONI
  - 4) Cod. NC 0808 prodotto MELE/PERE
  - 5) Cod. NC Ex 0802 prodotto FRUTTA SECCA
- i produttori aderenti al **30/11/2010** ammontano complessivamente a n. **50** come sotto specificato

|          |                                                  |    |
|----------|--------------------------------------------------|----|
| <b>A</b> | Soci n.                                          | 14 |
| <b>B</b> | Soci Persone giuridiche n.                       | 6  |
| <b>C</b> | Produttori aderenti a soci persone giuridiche n. | 36 |
|          | Totale soci (A) + (B) = n.                       | 20 |
|          | Totale produttori associati (A) + (C) = n.       | 50 |

- il valore della produzione commercializzabile al 30/11/2010 ammonta a complessivi **€ 4.113.513,87** come sotto specificato

| prodotto                  | Codice NC | superficie investita<br>(Ha) | produzione<br>commercializzata<br>(ton.) | valore<br>(.000 €)    |
|---------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| ACTINIDIA                 | 0810      | 8,2                          | 1,6                                      | € 1.348,00            |
| ALBICOCCA                 | 0809      | 5,15                         | 387,65                                   | € 272.031,26          |
| AGNUMI                    | 0805      | 1                            | 0                                        | € 0                   |
| CHIEGIA                   | 0809      | 1,90                         | 8,43                                     | € 15.353,86           |
| MEIA                      | 0808      | 58,7                         | 64,95                                    | € 40.803,23           |
| NOCCIOLO                  | EX0802    | 12                           | 14,00                                    | € 28.127,87           |
| PESCA, NETTARINA, PERCOCA | 0809      | 232                          | 3480,00                                  | € 2.831.976,66        |
| SUSINA                    | 0809      | 16,98                        | 459,00                                   | € 371.790,00          |
| Altri fruttiferi          | 0809      | 22,21                        | 9                                        | € 8.560,00            |
| CAVOI/BROCCOLI            | EX0709    | 24,46                        | 20,84                                    | € 15.819,70           |
| PISELLI                   | EX0709    | 2,5                          | 1,28                                     | € 1.216,95            |
| FAGGIOLI                  | EX0709    | 0,5                          | 0,140                                    | € 343,10              |
| INSALATE INDIVIA CICONIE  | EX0709    | 8,5                          | 6,68                                     | € 19.374,59           |
| FAVE                      | EX0709    | 3,4                          | 5,21                                     | € 2.667,50            |
| PEPERONI                  | EX0709    | 1                            | 2,54                                     | € 1.498,00            |
| ALTRI ORTAGGI             | EX0709    | 2,5                          | 2,50                                     | € 3.854,10            |
| FRAGOLA                   | EX0709    | 7                            | 258,70                                   | € 498.749,05          |
| <b>Totali</b>             |           | <b>408</b>                   | <b>4.731,52</b>                          | <b>€ 4.113.513,87</b> |

- il proprio statuto - adottato il 23/12/2010 con atto del Notaio Filomena Catanese in Mignano Montelungo n. Raccolta **4.969** n. Repertorio **15.213** registrato in corso di registrazione - prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente.

| Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg.(CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010                                                                                                                                     |  | Statuto della organizzazione di produttori |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | articolo/i corrispondente/i                | note |
| 1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:                                                                                                                           |  |                                            |      |
| a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;                                                                                          |  | art. 11                                    |      |
| b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;                                                                              |  | art. 11                                    |      |
| c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;                                                                                                                                                                    |  | art. 11                                    |      |
| d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;                                                                                       |  | art. 11                                    |      |
| e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.                                                                                                                  |  |                                            |      |
| 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:                                                                                    |  |                                            |      |
| a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;                          |  | art. 11                                    |      |
| b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;                     |  | art. 11                                    |      |
| c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione. |  |                                            |      |
| 3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:                                                                                                                                                                           |  |                                            |      |
| a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;                                                                                                                                                                             |  | art. 23                                    |      |
| b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;                                                                                                                                                 |  | art. 10                                    |      |
| c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;                                                                                                                             |  |                                            |      |
| Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori)                                                                                                                                                                       |  |                                            |      |
| 1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente.                                                            |  |                                            |      |
| A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP                                                                                                                               |  |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | art. 09                                    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>Articolo 7. DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori</b>                                                                                                                                                                                           |                  |  |
| 1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento. |                  |  |
| 2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista.                                                                         |                  |  |
| In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.                                                                          |                  |  |
| d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;                                                                       | art. 12          |  |
| e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;                                                                                                                                                          | art. 08          |  |
| Articolo 9. DM n. 3932 del 11 maggio 20091. (periodo minimo di adesione)                                                                                                                                                                                       | art. 17          |  |
| La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno.                                                                                                                                                                      | art. 15          |  |
| Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.                                        | art. 31-32-33-34 |  |
| 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.                                                           | art. 04          |  |
| 4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.                                                                                                                                   |                  |  |

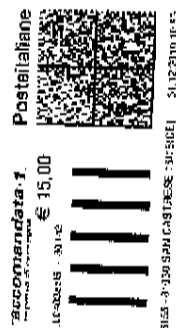
Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Il Presidente dell'OP

**O.P. CAMPANIA F.P. IX scart**  
 sede amministrativa: 11000 Via Francese  
 81030 C. S. L. O. P. IX scart  
 Tel: 0823 933569 - Fax: 0823 664592  
 e-mail: info@opix.it  
 F. IVA 03000001217 - N. C. E. 200404



OP. CALIPANIA FELIX sual.  
 via Calipania - Loc. di Fossat  
 81030 CELLIOLE (CE)  
 Tel. 0823 935600 - Fax: 0823 684892  
 e-mail: [info@calipania.it](mailto:info@calipania.it)  
 P.IVA 034600614 - N° REA CE - 136648



Spett.le  
 PUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SIVURTO  
 Signore Trupano  
 Centro Direzionale Isola 416  
 80143 NAPOLI



05210028007-2

ALLEGATO 3**Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA****CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07,  
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofruttili freschi e trasformati) – Paragrafo 2. "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n.2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. **Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010**".

- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofruttili – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, **devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010**".

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2  
"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

**A – Dati identificativi del richiedente**

**O.P. (Ragione Sociale)** "Organizzazione di Produttori Campania Felix Soc. Coop. a r. l."

**CUAA** 03366000614 **Partita IVA** 03366000614

**Sede Legale:** Via IV Novembre snc 81030 CARINOLA (CE)  
Palazzo Grimaldi Frazione NOCELLETO

**Sede Amm. :** Via S. S-Appia, n. 83 (KM. 186) 81050 FRANCOLISE (CE)

**Telefono** 0823933600 **Fax** 0823604892

**E-Mail** info@opcf.it

**Unione di appartenenza** UNAPROA **Codice IT** 415

**Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art.11 del Reg. (CE) 2200/96**  
**D.P.R. n.** 264 del 20/12/2007 **Categoria i) ortofruttili**

**Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)**  
presentata in data 28/9/10 racc. n.13945923705-3 del 30/9/10 ed acquisita con prot. n.°0798352 del 5/10/10  
integrata in data 03/01/2011 racc. n.05210028007-2 ed acquisita con prot. n.°2011/0003921 del 04/01/11  
ed integrata in data 25/3/2011 racc. n. 05024703735-1 ed acquisita con prot. n. 2011/0245148 del 29/03/11

**B – Forma Giuridica**

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3  
"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie":

| Cod. | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                           | SI | NO |                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------|
| 1.1  | a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; |    | X  |                                  |
| 1.2  | b) società cooperative agricole e loro consorzi;                                                                                                                                                                                                                   | X  |    | VISURA C.C.I.A.A. DEL 11/02/2011 |
| 1.3  | c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.                                                                                                                                 |    | X  |                                  |

Note: DENOMINAZIONE = "Organizzazione di Produttori Campania Felix Soc. Coop. a r. l."  
FORMA GIURUDICA = SOCIETA' COOPERATIVA - CAT. COOP. DI CONFERIMENTO PRODOTTI AGRICOLI E ALLEVAMENTO

## C – Prodotto o Gruppo di Prodotti per i quali è stato chiesto l'adeguamento del riconoscimento

- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nelle domande di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

- D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 1  
"Le regioni riconoscono le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione".

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Allegato I, parte IX "Ortofrutticoli freschi"

- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per i prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione soltanto se tali organizzazioni sono in grado di garantire che i prodotti vengono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo."

| PRODOTTO O GRUPPO DI PRODOTTI |             | Ortofrutticoli<br>Destinati<br>esclusivamente<br>alla<br>trasformazione |    | Elementi di riscontro e Note                     |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| CODICE NC                     | Descrizione |                                                                         |    |                                                  |
| 070                           | ORTAGGI     |                                                                         | no | DICHIARAZIONE DEL L. R. IN DATA 14 FEBBRAIO 2011 |
| 080                           | FRUTTA      |                                                                         | no | DICHIARAZIONE DEL L.R. IN DATA 14 FEBBRAIO 2011  |
|                               |             |                                                                         |    |                                                  |
|                               |             |                                                                         |    |                                                  |
|                               |             |                                                                         |    |                                                  |
|                               |             |                                                                         |    |                                                  |
|                               |             |                                                                         |    |                                                  |

Note: L'OP HA CHIESTO L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO PER LA CATEGORIA ORTOFRUTTA – IN DATA 04/01/2011 HA COMUNICATO I COD. NC DEI PRODOTTI PER I QUALI CHIEDEVA IL RICONOSCIMENTO – DA ULTIMO IN SEDE DI CONTROLLO IN LOCO CON LA NOTA DEL 14 FEBBRAIO 2011 CONFERMAVA LA RICHIESTA PER I GRUPPI DI PRODOTTO DI CUI AI CODICI CN CODE 07 E CN CODE 08.-

## D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

| Cod. | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                         | SI | NO | Note e riscontri                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0  | <b>Statuto dell'organizzazione di Produttori</b><br>ADOTTATO IL 23/12/2010 CON ATTO DEL NOTAIO CATANESE FILOMENA RACCOLTA N.4969 REPERTORIO N.15213 REGISTRATO A CASERTA IL 26/01/2011 AL N. 197 | X  |    | ACQUISITO COPIA CON REGISTRAZIONE CCIAA DI CASERTA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL L.R. |

Note: ALL'ATTO DELL'ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO I SOCI RISULTANO IN N. 20

| 2.1   | COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:                                                                          |    |    |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|
| Cod.  | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                            | SI | NO | Note e riscontri |
| 2.1.1 | "a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori ..... iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione; | X  |    |                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------------|
| 2.1.2 | b) sono costituite su iniziativa dei produttori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X |  | STATUTO ART. 1 |
| 2.1.3 | c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, <b>nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:</b><br>i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;<br>ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;<br>iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione." | X |  | STATUTO ART. 4 |
| Note: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                |

| 2.2   | OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – <b>paragrafo 1:</b> "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi": |    |    |                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod.  | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                   | SI | NO | Note e riscontri: statuto                                                                                                     |
| 2.2.1 | a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;                                                               | X  |    | ART. 11 n. 1<br>DELIBERA DI ADOZIONE DEL 25/08/07-28/09/07-29/09/10<br>ACQUISITO: REGOLAMENTO INTERNO E DISCIPLINA AMBIENTALE |
| 2.2.2 | b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;                                                   | X  |    | ART. 11, n. 2<br>I SOCI ADERISCONO PER SINGOLI PRODOTTI PER I QUALI L'OP VUOLE ESSERE RICONOSCIUTA                            |
| 2.2.3 | c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;                                                                                                                                         | X  |    | ART. 11, n. 3<br>Deroga come da norme e la percentuale stabilita non inferiore al 10%                                         |
| 2.2.4 | d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;                                                            | X  |    | ART. 11, n. 6                                                                                                                 |
| 2.2.5 | e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.                                                                                       | X  |    | ART. 10,<br>ART. 11 SPECIFICAMENTE RIGUARDA IL FONDO DI ESERCIZIO                                                             |

| 2.3   | DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – <b>paragrafo 2:</b> "In deroga al paragrafo 1, lettere c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod.  | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI | NO | Note e riscontri: statuto                                                           |
| 2.3.1 | a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;<br><br>D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 4 (Vendita diretta della produzione)</b> – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP." | X  |    | ART. 11, a)<br>DEROGA COME DA NORME E LA PERCENTUALE STABILITA NON INFERIORE AL 10% |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 2.3.2 | b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;                     | X | ART. 11, c) |
| 2.3.3 | c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione. | X | ART. 11, b) |

| 2.4 DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti": |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod.                                                                                                                                                                                                 | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI | NO | Note e riscontri                                                                                        |
| 2.4.1                                                                                                                                                                                                | a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X  |    | ART.23                                                                                                  |
| 2.4.2                                                                                                                                                                                                | b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X  |    | ART. 10                                                                                                 |
| 2.4.3                                                                                                                                                                                                | c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;<br><br>Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – <b>Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori)</b> :<br>"Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto.<br>Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica."<br><br>D.M. 3932 del 11.5.2009 – <b>Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori)</b> – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP." | X  |    | ART. 09 COMMA 3<br>UN UNICO SOCIO NON PUÒ DETENERE PIÙ DEL 35 % DELLE QUOTE SOCIALI CON DIRITTO DI VOTO |
| 2.4.4                                                                                                                                                                                                | D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1</b> "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento."<br><br>Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – <b>Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1</b> , "Ai fini del presente titolo si intende per:<br>a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007".rif.[<br>....è costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione]<br><br>Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – <b>Articolo 32 (Soci non produttori) – Paragrafo 1</b> .Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un                                                                                                                                                 | X  |    | AR.5 COMMA 3                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori.</p> <p>Paragrafo 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007.</p> <p>Paragrafo 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:</p> <p>a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;</p> <p>b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità.</p> <p>Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."</p> |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Cod.  | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI | NO | Note e riscontri: STATUTO                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.5 | D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2</b> "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, <b>più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP</b> . Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."                                                                                                                                                                                                                                                      | X  |    | ART. 9<br>"I SOCI NON PRODUTTORI NON POSSONO POSSEDERE, COMPLESSIVAMENTE, PIÙ DEL 10% DELLE QUOTE SOCIALI CON DIRITTO DI VOTO DELL'OP." |
| 2.4.6 | d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X  |    | ART. 12                                                                                                                                 |
| 2.4.7 | e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;<br><br>D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 9 (periodo minimo di adesione)</b> "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno.<br>Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.<br>2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso" | X  |    | ART. 08<br>ART. 17<br>ART. 15                                                                                                           |
| 2.4.8 | f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X  |    | ART.31/32/33/34                                                                                                                         |
| 2.4.9 | Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscono in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X  |    | ART. 04                                                                                                                                 |
| Note: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |                                                                                                                                         |

## E – Requisiti dimensionali minimi

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3.0</b>                                                                                    | <b>PARAMETRI</b> – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – <b>paragrafo 1:</b><br><i>"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":</i><br><i>a) .....;</i><br><i>b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovì;</i><br>Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – <b>Articolo 23 (Numero minimo di soci)</b> – <i>"Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."</i><br>D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori)</b> – <b>Paragrafo 1</b> <i>"Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque.</i><br><i>Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure ....."</i><br>Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): <i>"Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."</i> |                                   |                                          |                                         |
| <i>Cod.</i>                                                                                   | <i>Elementi per la verifica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>SI</i>                         | <i>NO</i>                                | <i>Elementi di riscontro: P.O. 2011</i> |
| <b>3.1</b>                                                                                    | <b>Numero minimo di produttori: 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>X</b>                          |                                          | <b>N. 50 SOCI PRODUTTORI ADERENTI *</b> |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |                                         |
| <b>Regione</b>                                                                                | <b>n.soci singoli<br/>(a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>n.soci Cooperative<br/>(b)</b> | <b>n. produttori Cooperative<br/>(c)</b> | <b>Totale Produttori<br/>(a + c)</b>    |
| <b>CAMPANIA</b>                                                                               | <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6</b>                          | <b>36</b>                                | <b>50*</b>                              |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |                                         |
| <b>Totali</b>                                                                                 | <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6</b>                          | <b>36</b>                                | <b>50"</b>                              |
| <b>Totale [a + b]</b>                                                                         | <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |                                         |
| Note: *NON RISULTANO VARIAZIONI ALL'ATTO DEL CONTROLLO IN LOCO – TOTALE SOCI PRODUTTORI N. 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |                                         |

| Cod.                                                                                                                                                                                                               | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                           | NO                                       | Elementi di riscontro                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2                                                                                                                                                                                                                | VPC MINIMO PER IL RICONOSCIMENTO:<br>€ 3.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                            |                                          | VPC DELLA OP € 3.232.600,60<br>DDR N. 348 DEL 23/12/2010                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                          |                                                                                                                         |
| Prodotto                                                                                                                                                                                                           | Codice NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Superficie investita<br>(Ha) | Produzione<br>commercializzata<br>(ton.) | Valore<br>(.000 €)                                                                                                      |
| ACTINIDIA                                                                                                                                                                                                          | 081050007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,1                          | 1,26                                     | 1.059,32                                                                                                                |
| ALBICOCCA                                                                                                                                                                                                          | 08091000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,8                          | 304,63                                   | 213.775,48                                                                                                              |
| AGRUMI                                                                                                                                                                                                             | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,7                          | 0                                        | 0                                                                                                                       |
| CILIEGIA                                                                                                                                                                                                           | 080920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,4                          | 6,62                                     | 12.065,81                                                                                                               |
| MELA                                                                                                                                                                                                               | 080810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43,9                         | 51,04                                    | 32.065,18                                                                                                               |
| NOCCIOLO                                                                                                                                                                                                           | 080221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,0                          | 11,00                                    | 22.104,26                                                                                                               |
| PESCA-NETTARINA-PERCOCA                                                                                                                                                                                            | 080930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173,40                       | 2.734,75                                 | 2.225505,92                                                                                                             |
| SUSINA                                                                                                                                                                                                             | 080940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,7                         | 360,70                                   | 292.170,79                                                                                                              |
| ALTRI FRUTTIFERI                                                                                                                                                                                                   | 0801090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,60                        | 7,07                                     | 6.726,87                                                                                                                |
| FRAGOLA                                                                                                                                                                                                            | 08101000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,20                         | 203,30                                   | 391.941,42                                                                                                              |
| CAVOLI/BROCCOLI                                                                                                                                                                                                    | 07041000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,30                        | 16,38                                    | 12.431,89                                                                                                               |
| PISELLI                                                                                                                                                                                                            | 07081000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,90                         | 1,01                                     | 956,34                                                                                                                  |
| FAGIOLINI                                                                                                                                                                                                          | 07099090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,40                         | 0,11                                     | 269,62                                                                                                                  |
| INSALATE INDIVIE CICORIE                                                                                                                                                                                           | 07099010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,40                         | 5,25                                     | 15.225,50                                                                                                               |
| FAVE                                                                                                                                                                                                               | 07089000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,50                         | 4,09                                     | 2.096,25                                                                                                                |
| PEPERONI                                                                                                                                                                                                           | 07096010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,70                         | 2,00                                     | 1.177,20                                                                                                                |
| ALTRI ORTAGGI                                                                                                                                                                                                      | 07099090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,90                         | 1,96                                     | 3.028,42                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 305                          | 3.718,19                                 | 3.232.600,60                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                          |                                                                                                                         |
| Cod.                                                                                                                                                                                                               | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                           | NO                                       | Elementi di riscontro                                                                                                   |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                | Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10383 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC" | X                            |                                          | VPC REGIONALE € 3.232.600,60<br>DICHIARAZIONE DELLA OP DEL<br>12/01/2011 AGLI ATTI CON PROT. N.<br>23144 DEL 12/01/2011 |
| Conclusioni: IL VPC REALIZZATO DALL'OP ESCLUSIVAMENTE IN CAMPANIA SODDISFA I REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER I GRUPPI DI PRODOTTO PER I QUALI SI È CHIESTO L'ADEGUAMENTO AL RICONOSCIMENTO PARI A EURO 3.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                          |                                                                                                                         |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.0</b>  | <b>ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1:</b><br><i>"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":</i><br><i>a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovino;</i><br><i>b) ...</i><br><i>c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;</i><br><b>Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) –</b><br><i>"Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:</i><br><i>a) la conoscenza della produzione dei loro soci,</i><br><i>b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,</i><br><i>c) la gestione commerciale e finanziaria e</i><br><i>d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."</i> |           |           |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cod.</b> | <b>Elementi per la verifica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>Elementi di riscontro: *Controllo in loco e documentazione acquisita</b>                                                                                                      |
| <b>8.5</b>  | <i>d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>X</b>  |           | Presenza di n.1 consulente agronomo(1) a carico del PO 2011 per lo svolgimento dell'assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente                                           |
| <b>8.6</b>  | <i>e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;</i><br><b>Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 27 (Mezzi tecnici)</b><br><i>– "Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>X</b>  |           | La OP gestisce in convenzione n. 3 strutture/stabilimenti (2) idonee per la lavorazione, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti              |
| <b>8.7</b>  | <i>f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>X</b>  |           | La OP dispone di una sede amministrativa (3) fornita di adeguata attrezzatura e della presenza di n.3 unità che curano la gestione amm/contabile e commerciale dell'attività (4) |
| <b>8.8</b>  | <i>g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>X</b>  |           |                                                                                                                                                                                  |

Note: \* Controllo in loco effettuato presso la precedente sede operativa in VIA PIAVE 14 1^ TRAVERSA- 81030 CELLIOLE (CE)\*  
 1) Acquisito copia lettera incarico assistenza tecnica agronomica fitoiatrica e ambientale; 2) acquisito n.2 convenzioni e n.1 contratto di fitto; 3) acquisito contratto di locazione; 4) acquisito n3 lettere di incarico area amm.,

Napoli LI, 11/04/2011

I funzionari istruttori

Sig.ra BORRIELLO Concetta

Dott. ESPOSITO Sabato

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore

Dott. Antonio Irlando

ALLEGATO 4**Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA**

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL  
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,  
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.

**OP "Organizzazione di Produttori Campania Felix Soc. Coop. a r. l."**

Con sede legale alla Via IV Novembre snc 81030 **CARINOLA (CE)**  
Palazzo Grimaldi Frazione NOCELLETO

**P.IVA 03366000614 COD.IT. 415**

I sottoscritti tecnici istruttori Borriello Concetta e Esposito Sabato, funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg. (CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (OP) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

**VISTA** la domanda di adeguamento presentata in data 28/09/2010 racc. n. 13945923705-3 del 30/09/2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la produzione Agricola (IPA) in data 05/10/2010, Prot. n.° 2010/0798352 relativa all'OP in epigrafe;

**VISTA** l'integrazione presentata in data 03/01/2011 racc. n. 05210028007-2 e acquisita agli atti del Settore prot. n. 2011/0003921 del 04/01/2011;

**VISTO** il verbale redatto in data 16 febbraio 2011 dal quale si rileva che l'Organizzazione dei produttori ha fornito :

- ⇒ Dichiarazione del Presidente concernente l'oggetto della richiesta di adeguamento del riconoscimento e riportante in modo inequivocabile il Prodotto e/o Gruppi di Prodotti e/o la categoria in esame;
- ⇒ Dichiarazione del Presidente di conformità all'originale della copia dello Statuto dell'OP trasmessa ed acquisita da quest'Amministrazione;
- ⇒ Dichiarazione del Presidente circa l'impegno assunto dai soci nei confronti dell'OP riguardo i prodotti conferiti;
- ⇒ Dichiarazione del Presidente che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio, - la dichiarazione di non aderire ad altra organizzazione;
- ⇒ Dichiarazione del Presidente che ciascun socio adotta norme per la difesa integrata della regione Campania;
- ⇒ Allegato 1 integrato.

**VISTA** la successiva integrazione presentata in data 25/03/2011 racc. n. 05024703735-1 e acquisita agli atti del Settore prot. n. 2011/0245148 del 29/03/2011;

**VERIFICATA** con sopralluogo effettuato in data 16 febbraio 2011, così come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della OP per espletare le finalità previste dall'adeguamento richiesto;

**VISTO** lo statuto adottato il 23/12/2010 con atto del Notaio CATANESE FILOMENA Raccolta N. 4969 Repertorio N. 15213 registrato a CASERTA il 26/01/2011;

**VERIFICATO** che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni

recate dall'articoli n. 122 e n. 125 bis del Reg. (CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

**VERIFICATA** la corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento e i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC 2009);

**CONSIDERATO** che *l'importo del VPC* della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA n. 348 del 23/12/2010 – pari ad **euro 3.232.600,60** così come dettagliato nella **tabella 3.2** della allegata CHECK LIST, è **confermato** e risulta superiore al minimo prescritto;

**CONSIDERATO** che il **numero di soci** della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo, corrispondente a **n. 50 di cui 14 produttori singoli e 36 produttori associati in 6 cooperative**, così come dettagliato nella **tabella 3.1** dell'allegata CHECK LIST, è **confermato** e risulta superiore al minimo prescritto;

**CONSIDERATO** che, a seguito della documentazione esaminata relativa all'adeguamento del riconoscimento dell'OP in epigrafe, la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n. 1580/07 e ss.mm.ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss.mm.ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n. 1234/07 all'OP in epigrafe, per i prodotti/gruppo di prodotti di seguito riportati:

| CATEGORIA |             |
|-----------|-------------|
| CODICE NC | DESCRIZIONE |
| 07        | ORTAGGI     |
| 08        | FRUTTA      |
|           |             |

ALLEGATI:

1. Check List Istruttoria

Napoli LI, *11/04/2011*

I funzionari istruttori  
Sig.ra Borriello Concetta  
Dott. Esposito Sabato

*Borriello*  
*Esposito*

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Gennaro De Simone

*Gennaro De Simone*

Il Dirigente del Settore  
Dott. Antonio Irlando

*Antonio Irlando*